



ІБЛ БАНКА ВІСЦІВІО

***POLITICA IN MATERIA DI
GESTIONE DEI CONFLITTI DI
INTERESSE CONNESSI ALLO
SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI
INVESTIMENTO***

INDICE

A. MODALITA' DI GESTIONE DEL DOCUMENTO	3
B. PREMESSA	4
1. CONTESTO NORMATIVO E SCOPO DEL DOCUMENTO	4
2. APPLICABILITÀ.....	5
3. RIFERIMENTI	5
2.1. <i>Riferimenti esterni</i>	5
2.1. <i>Riferimenti interni</i>	6
4. GLOSSARIO.....	6
5. AGGIORNAMENTI	8
6. LIVELLO GERARCHICO	9
C. RUOLI E RESPONSABILITÀ	10
D. INDIVIDUAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	11
E. MISURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	13
1. MISURE ORGANIZZATIVE	14
2. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE	15
3. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE	16
F. ALLEGATI	17
1. MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSI.....	17

A. MODALITA' DI GESTIONE DEL DOCUMENTO

SOCIETÀ EMITTENTE	IBL BANCA
TITOLO	POLITICA IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO
IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO	PSIN_PCI
TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO	POLICY
PERIMETRO DI APPLICABILITÀ	IBL BANCA
REDATTORE	SERVIZIO COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO
CONTRIBUTORE	DIREZIONE OPERATIVA – SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE
VALIDATORE	COMITATO RISCHI
APPROVATORE	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

B. PREMESSA

1. Contesto normativo e scopo del documento

Il presente documento ha come obiettivo quello di illustrare la politica che IBL Banca S.p.A. (di seguito la “Banca”) ha adottato in merito ai conflitti di interesse nella presentazione dei servizi di investimento ed accessori in conformità rispetto a quanto disciplinato nella disciplina nazionale di recepimento della Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito la “**Direttiva MiFID II**”) e nel Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016 (articoli da 33 a 43).

Le imprese di investimento hanno il dovere di adottare ogni misura ragionevole per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi. Sono soggetti a tale norma anche i conflitti d’interesse determinati dall’ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalle politiche di remunerazione e incentivazione delle imprese di investimento.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalle imprese di investimento per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l’impresa informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi.

Le imprese di investimento devono elaborare, applicare e mantenere un’efficace politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all’organizzazione dell’impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta. Qualora l’impresa appartenga ad un gruppo, detta politica tiene conto anche delle circostanze, di cui l’impresa è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività delle altre società del gruppo.

La normativa MiFID II dispone che le imprese di investimento, nel valutare l’ottemperanza ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione, e alla complessità dell’attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di investimento prestati.

La Banca, in quanto soggetto autorizzato alla prestazione di servizi e attività di investimento, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora tali misure risultassero insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, la Banca ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti.

Con la presente Politica, la Banca si impegna a adottare ogni misura e strumento idoneo ad assicurare che lo sviluppo della propria attività e il perseguimento dei propri obiettivi di business siano in linea con il dovere di agire in modo onesto, equo e professionale, garantendo il conseguimento del miglior interesse per i propri clienti. Le linee guida contenute nella presente Policy integrano le regole di comportamento che il personale della Banca è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne. Le fattispecie di conflitti di interesse prese in esame nel presente documento non contemplano quei casi che realizzano di per sé illeciti. Ciascun dipendente, comunque, qualora rilevi direttamente un atto o un fatto che riguardi comportamenti o condotte rientranti nel perimetro dei “Sistemi Interni di Segnalazione delle Violazioni” (c.d. Whistleblowing) deve provvedere a segnalare lo stesso secondo gli strumenti/ modalità definiti nell’apposita normativa interna.

Una sintesi della presente Policy è fornita al cliente (o potenziale cliente) in tempo utile, prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base delle politiche adottate dalla Banca in materia di conflitti di interesse. Inoltre, ogniqualevolta il cliente lo richieda, la Banca fornisce maggiori dettagli sulle predette politiche.

Alla luce di quanto esposto, il presente documento illustra la politica aziendale cui la Banca si attiene tenendo

conto del criterio di proporzionalità. La Banca con il presente documento provvede a:

- individuare, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire mitigare e gestire i conflitti di interesse individuati;
- identificare le informazioni da fornire ai clienti, nel caso in cui le misure adottate non siano sufficienti a evitare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti medesimi (*disclosure*).

Forma parte integrante del presente documento il seguente allegato:

- Mappatura dei conflitti, all'interno della quale sono identificate, per ogni tipologia di servizio di investimento o servizio accessorio prestato, le situazioni di potenziale conflitto che potrebbero ledere gli interessi del cliente, le modalità di gestione adottate a presidio dalla Banca e la previsione della *disclosure* da fornire al cliente interessato.

2. Applicabilità

Le indicazioni contenute all'interno della presente policy sono applicabili alla Capogruppo IBL Banca.

La presente Politica è approvata, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Rischi. I contenuti della Politica sono oggetto di revisione con cadenza annuale e, in ogni caso, in concomitanza di cambiamenti rilevanti nell'operatività della Banca, nella tipologia di Servizi o situazioni di potenziali Conflitti di Interesse, nonché nelle misure adottate per la gestione dei medesimi. Ogni modifica al documento segue il medesimo iter approvativo.

3. Riferimenti

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti della presente Policy alla legge e in generale a disposizioni normative (riferimenti esterni) e a normativa interna della Banca (riferimenti interni).

3.1 Riferimenti esterni

PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE
DIRETTIVA MiFID II	DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15 MAGGIO 2014 RELATIVA AI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2002/92/CE E LA DIRETTIVA 2011/61/UE
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565	REGOLAMENTO DELEGATO UE 2017/565 (MODIFICATO DAL REGOLAMENTO DELEGATO 2021/1253) DELLA COMMISSIONE DEL 25 APRILE 2016 CHE INTEGRA LA DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI ORGANIZZATIVI E LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO E LE DEFINIZIONI DI TALUNI TERMINI AI FINI DI DETTA DIRETTIVA
DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 "TUF"	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8 E 21 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1996, N. 52

REGOLAMENTO INTERMEDIARI	REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 IN MATERIA DI INTERMEDIARI. ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 20307 E, SS.MM.II.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4-UNDECIES E 6, COMMA 1, LETTERE B) E C-BIS), DEL TUF	REGOLAMENTO DELLA BANCA D'ITALIA IN ESECUZIONE DEL PACCHETTO EUROPEO MiFID II/MiFIR (DIRETTIVA 2014/65/UE, REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014 E RELATIVI ATTI DI ESECUZIONE) CHE DISCIPLINA GLI OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI CHE PRESTANO SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

3.2 Riferimenti interni

DOCUMENTO	DESCRIZIONE
MORG_ORG	ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DI IBL BANCA
MSIN_PPG	POLICY PRODUCT GOVERNANCE
MSIN_PGI	POLICY IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI
MRU_PRG	POLITICHE DI REMUNERAZIONE DEL GRUPPO IBL
MSIN_POP	POLICY DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI
PGOV	CODICE ETICO DI GRUPPO
PGOV_MOG	MOG_ MODELLO231
RGOV_COM_	REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI ABUSI DI MERCATO_

4. Glossario

TERMINE/ACRONIMO	DESCRIZIONE
CONFLITTI DI INTERESSE	<p>IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 (ART. 33) STABILISCE CHE COME CRITERIO MINIMO PER DETERMINARE I TIPI DI CONFLITTI DI INTERESSE CHE POSSONO INSORGERE AL MOMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E SERVIZI ACCESSORI, O DI UNA COMBINAZIONE DI ESSI, E LA CUI ESISTENZA PUÒ LEDERE GLI INTERESSI DI UN CLIENTE, COMPRESSE LE SUE PREFERENZE DI SOSTENIBILITÀ, LE IMPRESE DI INVESTIMENTO CONSIDERANO SE L'IMPRESA DI INVESTIMENTO, UN SOGGETTO RILEVANTE O UNA PERSONA AVENTE UN LEGAME DI CONTROLLO, DIRETTO O INDIRETTO, CON L'IMPRESA SI TROVI IN UNA DELLE SEGUENTI SITUAZIONI, SIA A SEGUITO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO O SERVIZI ACCESSORI O DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO, SIA PER ALTRA RAGIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • È PROBABILE CHE L'IMPRESA, IL SOGGETTO O LA PERSONA REALIZZINO UN GUADAGNO FINANZIARIO O EVITINO UNA PERDITA FINANZIARIA A SPESE DEL CLIENTE; • L'IMPRESA, IL SOGGETTO O LA PERSONA HANNO NEL RISULTATO DEL SERVIZIO PRESTATO AL CLIENTE O DELL'OPERAZIONE REALIZZATA PER SUO CONTO UN INTERESSE DISTINTO DA QUELLO

	<p>DEL CLIENTE;</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'IMPRESA, IL SOGGETTO O LA PERSONA HANNO UN INCENTIVO FINANZIARIO O DI ALTRA NATURA A PRIVILEGIARE GLI INTERESSI DI UN ALTRO CLIENTE O GRUPPO DI CLIENTI RISPETTO A QUELLI DEL CLIENTE INTERESSATO; • L'IMPRESA, IL SOGGETTO O LA PERSONA SVOLGONO LA STESSA ATTIVITÀ DEL CLIENTE; • L'IMPRESA, IL SOGGETTO O LA PERSONA RICEVONO O RICEVERANNO DA UNA PERSONA DIVERSA DAL CLIENTE UN INCENTIVO IN RELAZIONE CON IL SERVIZIO PRESTATO AL CLIENTE, SOTTO FORMA DI BENEFICI MONETARI O NON MONETARI O DI SERVIZI.
SOGGETTO RILEVANTE	<p>AI FINI DELLA PRESENTE POLITICA SI INTENDONO I SOGGETTI APPARTENENTI AD UNA DELLE SEGUENTI CATEGORIE:</p> <p>A) I SOCI; I COMPONENTI DEGLI ORGANI AZIENDALI; L'AMMINISTRATORE DELEGATO E I SOGGETTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI DIREZIONE GENERALE; I DIRIGENTI;</p> <p>B) I DIPENDENTI, NONCHÉ OGNI ALTRA PERSONA FISICA I CUI SERVIZI SIANO A DISPOSIZIONE E SOTTO IL CONTROLLO DELLA BANCA E DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO, CHE PARTECIPINO ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO, ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO DA PARTE DELLE STESSE;</p> <p>C) LE PERSONE FISICHE CHE PARTECIPINO DIRETTAMENTE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO SULLA BASE DI UN ACCORDO DI ESTERNALIZZAZIONE AVENTE PER OGGETTO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO O L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO DA PARTE DELLE STESSE.</p>
REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE	<p>REGISTRO IN CUI SONO ANNOTATE LE CIRCOSTANZE IN CUI IL CONFLITTO DI INTERESSE SI CONCRETIZZA, LE SITUAZIONI NELLE QUALI SIA SORTO, O, NEL CASO DI UN SERVIZIO O DI UN'ATTIVITÀ IN CORSO, POSSA SORGERE UN CONFLITTO DI INTERESSI CHE RISCHIA DI LEDERE GRAVEMENTE GLI INTERESSI DI UNO O PIÙ CLIENTI.</p>
SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	<p>SI INTENDONO I SEGUENTI, QUANDO HANNO PER OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI:</p> <p>A) NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO;</p> <p>B) ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI;</p> <p>C) ASSUNZIONE A FERMO E/O COLLOCAMENTO SULLA BASE DI UN IMPEGNO IRREVOCABILE NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE;</p> <p>C-BIS) COLLOCAMENTO SENZA IMPEGNO IRREVOCABILE NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE;</p> <p>D) GESTIONE DI PORTAFOGLI;</p> <p>E) RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI;</p> <p>F) CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI</p> <p>CIASCUNO COME DEFINITO DALLA NORMATIVA TEMPO PER TEMPO VIGENTE.</p>
SERVIZI ACCESSORI	<p>A) CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI PER CONTO DEI CLIENTI, INCLUSI LA CUSTODIA E I SERVIZI CONNESSI COME LA GESTIONE DI CONTANTE/GARANZIE REALI ED ESCLUSA LA FUNZIONE DI GESTIONE DEI CONTI TITOLI AL LIVELLO PIÙ ELEVATO;</p> <p>B) CONCESSIONE DI CREDITI O PRESTITI AGLI INVESTITORI PER CONSENTIRE LORO DI EFFETTUARE UNA TRANSAZIONE RELATIVA A UNO O PIÙ STRUMENTI FINANZIARI, NELLA QUALE INTERVIENE L'IMPRESA CHE CONCEDE IL CREDITO</p>

	<p>O IL PRESTITO;</p> <p>C) CONSULENZA ALLE IMPRESE IN MATERIA DI STRUTTURA DEL CAPITALE, DI STRATEGIA INDUSTRIALE E DI QUESTIONI CONNESSE NONCHÉ CONSULENZA E SERVIZI CONCERNENTI LE CONCENTRAZIONI E L'ACQUISTO DI IMPRESE;</p> <p>D) SERVIZIO DI CAMBIO QUANDO TALE SERVIZIO È COLLEGATO ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO;</p> <p>E) RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI E ANALISI FINANZIARIA O ALTRE FORME DI RACCOMANDAZIONE GENERALE RIGUARDANTI LE OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI;</p> <p>F) SERVIZI CONNESSI CON L'ASSUNZIONE A FERMO;</p> <p>G) SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO, NONCHÉ SERVIZI ACCESSORI DEL TIPO DI CUI ALLE SEZIONI A O B DELL'ALLEGATO 1 DELLA DIRETTIVA 2014/65/UE (MIFID II), COLLEGATI AGLI STRUMENTI DERIVATI DI CUI ALLA SEZIONE C, PUNTI 5), 6), 7) E 10) DELLA MEDESIMA DIRETTIVA, SE LEGATI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO O ACCESSORI.</p>
RETRIBUZIONE	OGNI FORMA DI PAGAMENTO O BENEFICIO FINANZIARIO O NON FINANZIARIO FORNITO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALLE IMPRESE AI SOGGETTI RILEVANTI NEL CONTESTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO O SERVIZI ACCESSORI AI CLIENTI
INCENTIVO	QUALSIASI ONORARIO, COMMISSIONE O BENEFICIO NON MONETARIO PAGATO O RICEVUTO ALLA/DALLA BANCA O A/DA UN TERZO DIVERSO DAL CLIENTE O DA CHI AGISCE PER SUO CONTO, NEL CONTESTO DELLA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO DI INVESTIMENTO O DI UN SERVIZIO ACCESSORIO
RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	<p>RICERCHE O ALTRE INFORMAZIONI CHE RACCOMANDANO O SUGGERISCANO, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, UNA STRATEGIA DI INVESTIMENTO RIGUARDANTE UNO O DIVERSI STRUMENTI FINANZIARI O GLI EMITTENTI DI STRUMENTI FINANZIARI, COMPRESI I PARERI SUL VALORE O IL PREZZO ATTUALE O FUTURO DI TALI STRUMENTI, CHE SONO DESTINATE A CANALI DI DISTRIBUZIONE O AL PUBBLICO E CHE SODDISFANO LE SEGUENTI CONDIZIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LA RICERCA O LE INFORMAZIONI SONO DESIGNATE O DESCRITTE COME RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI O CON TERMINI ANALOGHI, O SONO ALTRIMENTI PRESENTATE COME SPIEGAZIONE OBIETTIVA O INDIPENDENTE DELLE QUESTIONI OGGETTO DELLA RACCOMANDAZIONE; • SE LA RACCOMANDAZIONE IN QUESTIONE VENISSE FATTA DALL'IMPRESA DI INVESTIMENTO AD UN CLIENTE, NON COSTITUIREBBE CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI AI FINI DELLA DIRETTIVA 2014/65/UE
COMUNICAZIONI DI MARKETING	LE INFORMAZIONI DESTINATE AI CANALI DI DISTRIBUZIONE O AL PUBBLICO, INTESE A RACCOMANDARE O A CONSIGLIARE, IN MANIERA ESPlicitA O IMPLICITA, UNA STRATEGIA DI INVESTIMENTO IN MERITO A UNO O A PIÙ STRUMENTI FINANZIARI O EMITTENTI, IVI COMPRESI PARERI SUL VALORE O SUL PREZZO PRESENTI O FUTURI DI TALI STRUMENTI, CHE NON SODDISFINO LE CONDIZIONI NECESSARIE PER POTER ESSERE DEFINITE RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

5. Aggiornamenti

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
1.0	25/07/2011	NASCITA DEL DOCUMENTO
1.1	07/10/2015	AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE IN RELAZIONE ALLA: <ul style="list-style-type: none"> • POLITICA SUI CONFLITTI D'INTERESSE; • REGISTRO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' CHE DANNO ORIGINE A CONFLITTI DI INTERESSE PREGIUDIZIEVOLI. • REQUISITI ORGANIZZATIVI SUPPLEMENTARI IN RELAZIONE A CONSULENZA, DISTRIBUZIONE E COLLOCAMENTO DI STRUMENTI PROPRI AMPLIATI I RIFERIMENTI NORMATIVI.
2.0	03/01/2018	AGGIORNAMENTO DELLA POLICY
3.0	08/02/2024	REVISIONE INTEGRALE DELLA POLICY E AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI CONFLITTI

6. Livello Gerarchico

LIVELLO	DESCRIZIONE
III	POLICY

C. RUOLI E RESPONSABILITÀ

Di seguito si riportano i ruoli e le responsabilità degli Organi Sociali e delle principali Unità Organizzative della Capogruppo IBL Banca a vario titolo coinvolte nel perimetro della Policy in oggetto:

Consiglio di Amministrazione:

- approva la presente Policy e i suoi successivi aggiornamenti;
- approva la struttura organizzativa e di governo societario della Banca, assicurando che i compiti e le responsabilità siano allocati in modo chiaro e appropriato, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse - con particolare riguardo ai meccanismi di delega - e siano revisionati ove se ne ravvisino le necessità, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;
- approva le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti d'interesse;
-
- approva la mappatura dei conflitti d'interesse, in cui sono identificate e classificate le diverse tipologie di conflitto.

Comitato Rischi di Capogruppo:

- supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione e approvazione della presente Politica.

Amministratore Delegato:

- assicura l'attuazione della Policy e delle misure organizzative volte alla prevenzione ed eventuale gestione dei conflitti di interessi della Banca.

Servizio Compliance e Antiriciclaggio:

- identifica i conflitti d'interesse, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse;
- definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire i conflitti di interesse;
- identifica le informazioni da fornire ai clienti, nel caso in cui le misure adottate non siano sufficienti ad evitare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti medesimi;
- collabora con le diverse funzioni aziendali al fine di individuare e gestire potenziali Conflitti di interessi relativamente: i) allo sviluppo dei nuovi prodotti o modifiche sostanziali di prodotti in essere nonché ii) alla struttura organizzativa adottata dalla Banca;
- valuta e riesamina periodicamente, almeno con frequenza annuale, la presente Policy;
- conserva e aggiorna nel continuo la mappatura dei conflitti d'interesse, in cui sono identificate e classificate le diverse tipologie di conflitto, sottoponendola al Consiglio di Amministrazione, ed il Registro dei Conflitti di interesse, nel quale viene tenuta traccia di tutte le operazioni in concreto verificatesi in conflitto dei prodotti finanziari;
- riporta al Consiglio di Amministrazione circa le verifiche effettuate e le evidenze emerse.

Servizio Organizzazione e Governance:

- è responsabile delle attività di definizione/aggiornamento dei processi interni e dei presidi, per gli ambiti di competenza, in materia di conflitti di interesse.

D. INDIVIDUAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La mappatura dei conflitti di interesse ha lo scopo di individuare le diverse fattispecie di conflitto di interesse che potrebbero generarsi nella erogazione dei servizi di investimento da parte della Banca. Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, sono state identificate tutte le ipotesi nelle quali l'interesse dell'investitore possa essere sacrificato dalla Banca per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte della Banca stessa.

I servizi di investimento e accessori attualmente considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- negoziazione per conto proprio;
- collocamento;
- ricezione e trasmissione ordini;
- consulenza in materia di investimenti;
- custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti;
- concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito;
- eventuali attività di ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria, comunicazioni di marketing o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.

Nell'individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono considerati i seguenti requisiti, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- il carattere potenziale del conflitto, che secondo la normativa deve essere apprezzabile ex-ante;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del Cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro Cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità.

Inoltre, ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, è stato valutato se la Banca o un soggetto rilevante o una persona avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto, possano trovarsi in una delle situazioni previste dall'art 33 del Regolamento Delegato, ovvero:

- a) realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
- b) abbiano nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
- c) abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) svolgano la stessa attività del cliente;
- e) ricevano o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

In relazione a tali situazioni, la Banca ha individuato i possibili conflitti che possono sorgere nello svolgimento della propria attività in materia di servizi di investimento, attraverso l'analisi congiunta dei seguenti criteri:

- tipologia di servizio di investimento prestato;
- tipologia di strumento finanziario oggetto del servizio;

- unità organizzative cui è attribuito il compito di erogare i servizi di investimento o servizi accessori oggetto di analisi, secondo quanto previsto dall'Organigramma/ Funzionigramma aziendale;
- modalità operative di erogazione del servizio di investimento;
- legami retributivi.

Una volta individuate le fattispecie di potenziale conflitto, la Banca definisce le misure di prevenzione e di gestione da adottare, ne valuta l'adeguatezza e individua gli interventi correttivi da porre in essere nonché le eventuali necessità di informativa nei confronti della clientela. È cura del Servizio Compliance e Antiriciclaggio aggiornare nel continuo la mappatura dei conflitti d'interesse sulla base delle attività effettivamente svolte.

In relazione a quanto sopra potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi dalla Banca o dalle altre entità del Gruppo ovvero emessi/gestiti da soggetti nei confronti dei quali la Banca o le altre entità del Gruppo presentano interessi di diversa natura. Tale ultima fattispecie comprende le emissioni di prodotti finanziari:

- delle Società del Gruppo Bancario IBL;
- delle Imprese affidate, purché l'affidamento loro concesso risulti rilevante;
- di fornitori strategici;
- di società in cui la Banca o altra Società del Gruppo detiene partecipazioni o ha interesse a sviluppare altri rapporti d'affari;
- delle società con cui la Banca o altra Società del Gruppo ha accordi, diretti o indiretti, di collocamento/distribuzione;
- collocate sulla base di un impegno irrevocabile.

Inoltre, sono prese in considerazione le seguenti fattispecie:

- prestazione congiunta di servizi di investimento e/o accessori a favore della clientela nei confronti dei quali la Banca possa avere interessi di diversa natura: interesse al risultato del servizio prestato al cliente distinto da quello del cliente medesimo;
- esistenza di rapporti partecipativi della Banca o altra Società del Gruppo nelle sedi di esecuzione di cui alla propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini;
- assunzione, da parte della Banca o altra Società del Gruppo, di diversi ruoli contemporaneamente a fronte della prestazione di uno o più servizi di investimento e/o accessori.

La Banca presta i servizi di investimento e accessori con l'obiettivo di non ricevere e di non offrire un compenso al personale dipendente e/o ai collaboratori e di non valutarne le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. In particolare, la Banca non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o d'altro tipo che potrebbero incentivare la stessa, il personale dipendente e/o i collaboratori a raccomandare ai clienti un particolare prodotto finanziario, nel caso in cui un prodotto finanziario differente risponda meglio alle esigenze del cliente.

Il dettaglio dei potenziali conflitti di interesse individuati è illustrato nella mappa riepilogativa allegata (cfr. Allegato 1 – Mappatura dei conflitti).

E. MISURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nel presente capitolo sono descritte le misure organizzative ed i presidi di controllo volti a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati, svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della Banca e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti.

Si sottolinea che, ai fini dell'individuazione delle misure di gestione dei conflitti, non viene fatta alcuna distinzione in base alla natura della Clientela (Clientela al dettaglio, Clienti professionali o controparti qualificate) e le soluzioni definite sono adottate nei confronti della generalità dei Clienti.

Al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in corrispondenza dei servizi di investimento erogati, la Banca ha considerato i seguenti fattori:

- la rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela,
- il “costo aziendale” delle soluzioni organizzative definite,
- la dimensione e la complessità dell'attività svolta dalla Banca.

A tale scopo, in ottemperanza alle disposizioni della disciplina vigente¹, la Banca ha definitole seguenti specifiche misure organizzative, comportamentali e di controllo volte a mitigare il rischio che si verifichino conflitti di interesse in coerenza con la natura, le dimensioni e la complessità delle attività svolte:

- procedure efficaci per impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più Clienti. A tal scopo sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato e per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti;
- la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli della Banca;
- l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei Soggetti Rilevanti e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri Soggetti Rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse; al riguardo sono adottati criteri di stesura dei piani di budget che garantiscono l'indipendenza del sistema retributivo, o di parte di esso, dei singoli Soggetti Rilevanti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse, rispetto ai singoli risultati quantitativi raggiunti nella prestazione dei servizi di investimento portatori di conflitto e alle performance degli strumenti finanziari collocati;
- misure volte a impedire o limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un Soggetto Rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento. In tale ambito, particolare rilievo assumono le previsioni contenute nei seguenti documenti:
 - Codice Etico, volto a ispirare, regolare e controllare preventivamente i comportamenti che i dipendenti sono tenuti a rispettare nello svolgimento dei propri incarichi;
 - Policy di gestione delle operazioni personali, che regola le operazioni effettuate su prodotti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza

¹ Cfr. art. 34, co. 3, del Regolamento Delegato.

- politica in materia di gestione dei conflitti di interesse e Operazioni con Soggetti Collegati, che disciplina i principi e le regole diretti a individuare, valutare, gestire, mitigare o prevenire le situazioni che coinvolgono gli interessi di taluni soggetti vicini ai centri decisionali delle Società del Gruppo, affinché la loro eventuale presenza non pregiudichi l'imparzialità e l'oggettività della generale operatività del Gruppo, con possibili distorsioni del processo di allocazione delle risorse, esposizione del Gruppo a rischi non adeguatamente misurati o presidiati e potenziali danni per clienti e azionisti;
- misure volte a impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un Soggetto Rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse;
- procedure organizzative, informatiche e istruzioni operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento (ad esempio valutazione di adeguatezza bloccante in presenza di conflitti di interesse) e la gestione del rapporto con il cliente;
- procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso. La materia è oggetto di specifica trattazione nella documentazione interna in materia di strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini.

La Banca, nell'individuazione delle modalità di gestione dei conflitti di interesse, tiene conto che l'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse è considerato una carenza della politica adottata.

1. Misure organizzative

Le principali misure di gestione dei conflitti di interesse riguardano:

- l'adozione di un efficace modello operativo;
- una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità;
- l'adozione di procedure interne e punti di controllo;
- la disposizione di mirate regole di condotta.

La Banca ha predisposto misure organizzative dirette ad assicurare una chiara e trasparente definizione dei compiti, delle responsabilità e delle regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinti. Sono inoltre adottati i seguenti presidi.

Definizione di barriere informative

A titolo esemplificativo riguardano: la previsione di specifici obblighi di riservatezza per i soggetti che hanno accesso ad informazioni riservate; adeguata supervisione e formazione del personale con accesso a informazioni riservate, affinché comprendano e si adeguino agli obblighi conseguenti alla barriera informativa; specifici obblighi di custodia dei documenti che riportano informazioni riservate in specifiche ubicazioni, provvisti di sicurezza fisica e logica; limitazione dell'accesso alle informazioni riservate sulla base del richiamato principio del "need to know"; criteri di separatezza fisica.

Separatezza organizzativa

La Banca adotta un modello organizzativo che prevede la "segregazione delle attività che generano interessi tra loro conflittuali", tramite l'attribuzione delle responsabilità a differenti Unità Organizzative, che riportano a Responsabili diversi, secondo il seguente criterio definito sulla base della macrostruttura organizzativa della Banca:

- attività assegnate a Direzioni distinte;

- attività assegnate a Servizi differenti nell'ambito delle stesse Direzioni;

Tale impostazione mira a contenere notevolmente l'impatto dei conflitti, tutelando la facoltà di assumere decisioni in via autonoma da parte dei soggetti in potenziale conflitto di interesse.

Laddove non sia possibile garantire la separazione fisica e organizzativa, è assicurata la ripartizione dei compiti a risorse distinte e l'adozione di specifiche regole di condotta e controlli di linea.

2. Informativa sui conflitti di interesse

La Banca, conformemente a quanto previsto dalla normativa esterna di riferimento², fornisce al cliente, nell'ambito dell'informativa precontrattuale del contratto sui servizi di investimento, una sintesi contenente una descrizione generica dei potenziali conflitti, nonché maggiori dettagli ove ne facciano apposita richiesta.

Il presente documento è, inoltre, disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della Banca (www.iblbanca.it) nell'apposita sezione dedicata.

Inoltre, qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca deve informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi.

Il ricorso alla "disclosure" è possibile solo nei casi in cui sia oggettivamente impossibile adottare soluzioni organizzative e amministrative efficaci di gestione del conflitto o, allorché dette soluzioni non siano sufficienti ad assicurare che l'erogazione del servizio avvenga con l'obiettivo di assicurare il miglior interesse per il cliente.

Tali informazioni devono essere fornite su supporto durevole ed essere sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, nonché idonee a consentire al cliente medesimo di assumere una decisione consapevole sul servizio nell'ambito del quale emerge la situazione di conflitto d'interesse.

In tali casi, il personale addetto alla prestazione dei servizi di investimento fornisce preliminarmente all'erogazione del servizio, adeguata informativa ai Clienti su supporto durevole al fine di consentire agli stessi, considerate le loro caratteristiche, di assumere una decisione consapevole e informata sul servizio di investimento o accessorio nel cui contesto sorge il conflitto di interesse. La comunicazione:

- indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente;
- comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione, che spiega in modo sufficientemente dettagliato:
 - la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse;
 - i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse;
 - le azioni intraprese per attenuarli.

Altresì, qualora l'operazione per la quale è riscontrato un interesse in conflitto abbia ad oggetto strumenti finanziari rientranti nel calcolo dei requisiti prudenziali di vigilanza specificati nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Regolamento CRR), nella direttiva 2013/36/UE o nella direttiva 2014/59/UE, nel caso di offerta di strumenti finanziari di propria emissione, o emessi da entità del gruppo, dovranno essere fornite alla clientela informazioni supplementari, spiegando le differenze tra lo strumento finanziario e i depositi bancari in termini di rendimento, rischio, liquidità e protezioni fornite conformemente alla direttiva 2014/49/UE. Inoltre, la Direttiva MiFID II disciplina con specifiche norme taluni servizi di investimento, per i quali le tematiche connesse alla

² Cfr. art. 47, par. 1, lett. h) e i) e ult. co. del Regolamento Delegato.

gestione dei conflitti di interesse assumono un rilievo maggiore (articoli da 36 a 43 del Regolamento UE 2017/565).

Le modalità operative con cui la Banca fornisce ai clienti l'informativa sui conflitti di interesse sono definite dal Servizio Compliance e Antiriciclaggio, sulla base del servizio prestato e delle applicazioni informatiche a disposizione.

3. Il Registro dei conflitti di interesse

La Banca ha adottato un Registro dei conflitti di interesse, implementato all'interno del sistema informativo Cedacri, che tiene traccia di tutti i conflitti di interesse che possono sorgere o che sono sorti in relazione alla prestazione di un servizio di investimento e/ o di un servizio accessorio e delle singole operazioni in concreto verificatesi.

Il Registro riporta:

- la descrizione del potenziale conflitto di interesse;
- la descrizione della fattispecie di conflitto di interesse;
- i servizi di investimento interessati dal conflitto;
- la descrizione della modalità di gestione dei conflitti di interesse;
- l'indicazione dell'inefficacia della modalità di gestione e della necessità di dare *disclosure* del conflitto alla clientela.

Il Registro in oggetto costituisce l'archivio storico di tutti i conflitti di interesse connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento, emersi a partire dalla sua istituzione.

Il Servizio Compliance e Antiriciclaggio è responsabile della manutenzione del Registro, rilevando – su base continuativa - le singole fattispecie di conflitto di interesse che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione dei determinati servizi di investimento o nella distribuzione di prodotti finanziari, e quelle per le quali si ravvede la necessità di dare informativa alla clientela.

La corretta amministrazione e gestione del registro dei conflitti presuppone efficaci procedure di comunicazione tra il Servizio Compliance e Antiriciclaggio e le unità organizzative aziendali preposte all'erogazione dei servizi, o in possesso di informazioni privilegiate, che potrebbero dare luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti, affinché possa essere aggiornato con tempestività.

Annualmente, il Responsabile del Servizio Compliance e Antiriciclaggio informa il Consiglio di Amministrazione della Banca sui conflitti di interessi che sono sorti e/o che possono sorgere.

F. ALLEGATI

1. Mappatura dei conflitti di interessi

Tipologia di Servizi di investimento in potenziale conflitto	Tipologia di Conflitto di interesse	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di fattispecie di conflitto di interesse (ex art. 33 del Reg. Del. 2017/565/UE)	Misure di gestione adottate	Obblighi di <i>disclosure</i>
NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO	A) <i>Negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari emessi da Banca/ Società del Gruppo/ emittenti in cui un "Soggetto Rilevante" abbia un incarico importante/ soggetti nei confronti dei quali la Banca o le altre entità del Gruppo presentano interessi di diversa natura</i>	Nell'ipotesi di negoziazione in contropartita diretta con la clientela avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione, l'interesse della Banca potrebbe essere quello di creare artificialmente liquidità sullo strumento a spese del cliente. Inoltre, le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbero consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri.	Reg. Del. art. 33, lett. A), B), C) e D)	<ul style="list-style-type: none"> • Policy per la determinazione del grado di liquidità che definisce il modello di <i>pricing</i>, trasparente e non soggetta ad asimmetrie informative, che potrebbero alterare il livello di consapevolezza degli investitori; • Indipendenza del sistema retributivo degli operatori rispetto alle <i>performance</i> conseguite dalla Banca nell'ambito dei servizi di investimento prestati; • Codice interno di comportamento, che prevede un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla Clientela; • Procedura che definisce le regole di valutazione di adeguatezza; • Procedure in tema di emissione e collocamento di strumenti di propria emissione; • Regolamento per la prevenzione e gestione degli abusi di mercato che definisce il modello di IBL Banca per la gestione, monitoraggio e prevenzione del rischio di manipolazione del mercato e di diffusione di informazioni privilegiate, nonché l'accertamento e la segnalazione delle operazioni c.d. "sospette"; • Policy Operazioni con Soggetti Collegati che definisce le linee guida di Gruppo per la gestione dei rapporti con i c.d. Soggetti Collegati; • Manuale Operazioni con Soggetti Collegati nel quale sono formalizzate le modalità operative ed i controlli adottati per garantire il rispetto delle disposizioni inerenti la disciplina sulle operazioni con soggetti collegati. 	SI
	B) <i>Negoziazione in conto proprio e contestuale erogazione del servizio di consulenza in materia di investimenti</i>	La Banca, nell'ipotesi in cui presti il servizio di consulenza in abbinamento al servizio di negoziazione per conto proprio ha interessi connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di negoziazione per conto proprio che potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai Clienti, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza.			

Tipologia di Servizi di investimento in potenziale conflitto	Tipologia di Conflitto di interesse	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di fattispecie di conflitto di interesse (ex art. 33 del Reg. Del. 2017/565/UE)	Misure di gestione adottate	Obblighi di <i>disclosure</i>
	C) <i>Negoziazione in conto proprio e contestuale collocamento</i>	Nell'ambito dell'erogazione del servizio di negoziazione per conto proprio potrebbe verificarsi l'eventualità che la Banca presti al Cliente il servizio di collocamento sui medesimi strumenti finanziari al fine di lucrare margini commissionali più alti.	Reg. Del. art. 33, lett. A), B), E)	<ul style="list-style-type: none"> • Policy di gestione degli incentivi che non ammette la possibilità per la Banca di pagare/ricevere incentivi non legittimi; • Istruzioni operative volte a disciplinare il comportamento degli operatori di <i>front office</i>, tali da garantire la tutela degli interessi della Clientela nella scelta del servizio di investimento; • Indipendenza del sistema retributivo degli operatori rispetto alle <i>performance</i> conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di collocamento; • Codice interno di comportamento che richiede ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento • Procedura che definisce le regole di valutazione di adeguatezza e appropriatezza. 	NO
COLLOCAMENTO	A) <i>Collocamento di strumenti finanziari emessi dalla Banca/Società del Gruppo e contestuale erogazione del servizio di consulenza in materia di investimenti</i>	La Banca, nell'ipotesi in cui presti il servizio di collocamento e provveda ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti, potrebbe fornire raccomandazioni personalizzate allo scopo di favorire il collocamento di strumenti finanziari di propria emissione	Reg. Del. art. 33, lett. A), B) e C)	<ul style="list-style-type: none"> • Codice interno di comportamento, che preveda un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla Clientela; • Indipendenza del sistema retributivo degli operatori di filiale rispetto alle <i>performance</i> conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di collocamento; • Abbinamento della consulenza con il servizio di collocamento; • Procedura che definisce le regole di valutazione di adeguatezza; • Procedure in tema di emissione e collocamento di strumenti di propria emissione. 	SI
	B) <i>Collocamento di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi e contestuale erogazione del servizio di consulenza in materia di investimenti</i>	La Banca, nell'ipotesi in cui presti il servizio di collocamento e provveda ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti, potrebbe fornire raccomandazioni personalizzate allo scopo di favorire il collocamento di strumenti finanziari emessi dal	Reg. Del. art. 33, lett. A), B) C) ed E)	<ul style="list-style-type: none"> • Codice interno di comportamento, che preveda un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla Clientela; • Indipendenza del sistema retributivo degli operatori 	SI

Tipologia di Servizi di investimento in potenziale conflitto	Tipologia di Conflitto di interesse	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di fattispecie di conflitto di interesse (ex art. 33 del Reg. Del. 2017/565/UE)	Misure di gestione adottate	Obblighi di <i>disclosure</i>
		soggetto terzo poiché potrebbe avere nel risultato dell'operazione un interesse distinto rispetto a quello del Cliente (es. presenza di una garanzia sulla buona riuscita del collocamento, l'emittente è un soggetto in rapporto di credito rilevante con la Banca - finanziamento superiore al 3% del PV - strumenti per i quali soggetti terzi pagano incentivi - sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente fatturate per il servizio in oggetto - trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari)		rispetto alle <i>performance</i> conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di collocamento; <ul style="list-style-type: none"> • Policy di gestione degli incentivi che non ammette la possibilità per la Banca di pagare/ricevere incentivi non legittimi; • Procedura che definisce le regole di valutazione di adeguatezza; • Abbinamento sistematico della consulenza con il servizio di collocamento; • Policy di gestione degli incentivi che non ammette la possibilità per la Banca di pagare/ricevere incentivi non legittimi. 	
	B) Collocamento di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi con i quali la Banca ha rapporti di partecipazione, fornitura o altri rapporti d'affari significativi	L'interesse della Banca potrebbe essere condizionato da vantaggi indiretti conseguenti a tale situazione nonché potrebbe essere condizionato dall'interesse dell'emittente			
	C) Collocamento di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati	La Banca potrebbe essere indotta a sostenere il collocamento degli strumenti finanziari emessi da soggetti finanziati nella prospettiva del rientro degli emittenti dall'esposizione			
	D) Collocamento di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi con i quali la Banca ha instaurato accordi di retrocessione	La Banca può collocare prodotti finanziari più "costosi" a fronte di una più rilevante retrocessione			
	E) Collocamento di strumenti finanziari di emittenti anche detenuti nel portafoglio titoli di proprietà della Banca	La Banca potrebbe essere indotta a sostenere il collocamento degli strumenti finanziari sui quali la stessa ha un interesse (es. aumentare la redditività del proprio portafoglio)			

Tipologia di Servizi di investimento in potenziale conflitto	Tipologia di Conflitto di interesse	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di fattispecie di conflitto di interesse (ex art. 33 del Reg. Del. 2017/565/UE)	Misure di gestione adottate	Obblighi di <i>disclosure</i>
	F) Collocamento di strumenti finanziari di emittenti in cui un "Soggetto Rilevante" abbia un incarico importante (organo amministrativo o di controllo, ruolo direttivo, ecc.)	L'interesse della Banca potrebbe essere condizionato dall'interesse del Soggetto Rilevante al collocamento di strumenti emessi dallo specifico Emittente		<ul style="list-style-type: none"> • Indipendenza del sistema retributivo degli operatori rispetto alle <i>performance</i> conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di collocamento; • Codice interno di comportamento che richiede ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento • Procedura che definisce le regole di valutazione di adeguatezza; • Abbinamento sistematico della consulenza con il servizio di collocamento. • Regolamento per la prevenzione e gestione degli abusi di mercato che definisce il modello di IBL Banca per la gestione, monitoraggio e prevenzione del rischio di manipolazione del mercato e di diffusione di informazioni privilegiate, nonché l'accertamento e la segnalazione delle operazioni c.d. "sospette" • Policy Operazioni con Soggetti Collegati che definisce le linee guida di Gruppo per la gestione dei rapporti con i c.d. Soggetti Collegati • Manuale Operazioni con Soggetti Collegati nel quale sono formalizzate le modalità operative ed i controlli adottati per garantire il rispetto delle disposizioni inerenti la disciplina sulle operazioni con soggetti 	NO
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	A) Ricezione e Trasmissione di ordini di strumenti finanziari emessi dalla Banca/Società del Gruppo	La Banca nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini che ha ad oggetto uno strumento finanziario oggetto di propria emissione è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	Reg. Del. art. 33, lett. B)	<ul style="list-style-type: none"> • Codice interno di comportamento che preveda un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto ai servizi prestati • Indipendenza del sistema retributivo degli operatori rispetto alle <i>performance</i> conseguite dalla Banca nell'ambito dei servizi di investimento • Policy per la determinazione del grado di liquidità che definisce il modello di <i>pricing</i>, trasparente e non soggetta ad asimmetrie informative, che potrebbero alterare il livello di consapevolezza degli investitori; • Procedura che definisce le regole di valutazione di 	SI

Tipologia di Servizi di investimento in potenziale conflitto	Tipologia di Conflitto di interesse	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di fattispecie di conflitto di interesse (ex art. 33 del Reg. Del. 2017/565/UE)	Misure di gestione adottate	Obblighi di <i>disclosure</i>
				<p>adeguatezza;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedure in tema di emissione e collocamento di strumenti di propria emissione; • Regolamento per la prevenzione e gestione degli abusi di mercato che definisce il modello di IBL Banca per la gestione, monitoraggio e prevenzione del rischio di manipolazione del mercato e di diffusione di informazioni privilegiate, nonché l'accertamento e la segnalazione delle operazioni c.d. "sospette"; • Policy Operazioni con Soggetti Collegati che definisce le linee guida di Gruppo per la gestione dei rapporti con i c.d. Soggetti Collegati; • Manuale Operazioni con Soggetti Collegati nel quale sono formalizzate le modalità operative ed i controlli adottati per garantire il rispetto delle disposizioni inerenti la disciplina sulle operazioni con soggetti collegati. 	

Tipologia di Servizi di investimento in potenziale conflitto	Tipologia di Conflitto di interesse	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di fattispecie di conflitto di interesse (ex art. 33 del Reg. Del. 2017/565/UE)	Misure di gestione adottate	Obblighi di <i>disclosure</i>
	B) <i>Ricezione e Trasmissione di ordini con contropartita il portafoglio di proprietà</i>	Nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini, la Banca potrebbe eseguire l'ordine di un cliente con contropartita il portafoglio di proprietà anziché, trasmettere l'ordine ad un individuato <i>broker</i> terzo. In tali casi, la Banca potrebbe, infatti, realizzare un guadagno o evitare una perdita finanziaria a spese del cliente avendo, inoltre, nel risultato dell'operazione un interesse distinto dallo stesso.	Reg. Del. art. 33, lett. A) e B)	<ul style="list-style-type: none"> Definizione di una strategia di esecuzione/trasmissione ordini nella quale sono indicate per ciascuna tipologia di strumento finanziario trattato, il servizio di investimento prestato e le sedi di esecuzioni/broker contemplate/i; definizione di istruzioni operative volte a disciplinare il comportamento degli operatori di <i>front office</i>, tali da garantire la tutela degli interessi della clientela. In particolare, nella scelta del servizio di investimento (ricezione <i>versus</i> negoziazione per conto proprio) in corrispondenza del medesimo strumento finanziario, la Banca adotta procedure operative e di controllo volte a non pregiudicare gli interessi dei clienti; Indipendenza del sistema retributivo degli operatori rispetto alle <i>performance</i> conseguite dalla Banca nell'ambito della gestione dei titoli di proprietà; Le procedure informatiche di interconnessione degli ordini e le istruzioni operative sono predisposte per il rispetto delle priorità di inserimento/ricezione degli ordini; separatezza funzionale tra le unità organizzative che gestiscono le proposte di negoziazione in conto proprio tramite alimentazione del paniere titoli/gestiscono il portafoglio di proprietà e quelle che ricevono gli ordini dalla clientela. 	NO
	C) <i>Ricezione e Trasmissione di ordini di strumenti finanziari anche detenuti nel portafoglio titoli di proprietà della Banca</i>	La Banca nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini che ha ad oggetto uno strumento finanziario anche detenuto nel portafoglio titoli di proprietà della stessa è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.			

Tipologia di Servizi di investimento in potenziale conflitto	Tipologia di Conflitto di interesse	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di fattispecie di conflitto di interesse (ex art. 33 del Reg. Del. 2017/565/UE)	Misure di gestione adottate	Obblighi di <i>disclosure</i>
	D) <i>Ricezione e Trasmissione di ordini di strumenti finanziari strumenti finanziari di emittenti in cui un "Soggetto Rilevante" abbia un incarico importante (organo amministrativo o di controllo, ruolo direttivo, ecc.)</i>	La Banca nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini potrebbe essere condizionata dall'interesse del Soggetto Rilevante		<ul style="list-style-type: none"> • Indipendenza del sistema retributivo degli operatori rispetto alle <i>performance</i> conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di collocamento; • Codice interno di comportamento che richiede ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento • Procedura che definisce le regole di valutazione di adeguatezza; • Regolamento per la prevenzione e gestione degli abusi di mercato che definisce il modello di IBL Banca per la gestione, monitoraggio e prevenzione del rischio di manipolazione del mercato e di diffusione di informazioni privilegiate, nonché l'accertamento e la segnalazione delle operazioni c.d. "sospette" • Policy Operazioni con Soggetti Collegati che definisce le linee guida di Gruppo per la gestione dei rapporti con i c.d. Soggetti Collegati • Manuale Operazioni con Soggetti Collegati nel quale sono formalizzate le modalità operative ed i controlli adottati per garantire il rispetto delle disposizioni inerenti la disciplina sulle operazioni con soggetti 	NO
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	A) <i>Consulenza in materia di investimenti su strumenti finanziari anche detenuti nel portafoglio titoli di proprietà della Banca</i>	L'interesse della Banca potrebbe essere quello di suggerire strumenti finanziari sui quali la stessa ha un interesse (es. aumentare la redditività del proprio portafoglio)	Reg. Del. art. 33, lett. A) e B)	<ul style="list-style-type: none"> • Codice interno di comportamento, che preveda un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla Clientela; • Indipendenza del sistema retributivo degli operatori di filiale rispetto alle <i>performance</i> conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di collocamento; • Procedura che definisce le regole di valutazione di adeguatezza; • Abbinamento della consulenza con il servizio di collocamento; • separatezza funzionale tra le unità organizzative che gestiscono il portafoglio di proprietà e quelle che 	SI

Tipologia di Servizi di investimento in potenziale conflitto	Tipologia di Conflitto di interesse	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di fattispecie di conflitto di interesse (ex art. 33 del Reg. Del. 2017/565/UE)	Misure di gestione adottate	Obblighi di <i>disclosure</i>
				ricevono gli ordini dalla clientela.	
	B) <i>Consulenza in materia di investimenti su strumenti finanziari di emittenti in cui un "Soggetto Rilevante" abbia un incarico importante (organo amministrativo o di controllo, ruolo direttivo, ecc.)</i>	La Banca potrebbe essere indotta a suggerire uno strumento finanziario poiché condizionata dall'interesse del soggetto rilevante	Reg. Del. art. 33, lett. B)	<ul style="list-style-type: none"> • Indipendenza del sistema retributivo degli operatori rispetto alle <i>performance</i> conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di collocamento; • Codice interno di comportamento che richiede ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento • Procedura che definisce le regole di valutazione di adeguatezza; • Abbinamento della consulenza con il servizio di collocamento. • Regolamento per la prevenzione e gestione degli abusi di mercato che definisce il modello di IBL Banca per la gestione, monitoraggio e prevenzione del rischio di manipolazione del mercato e di diffusione di informazioni privilegiate, nonché l'accertamento e la segnalazione delle operazioni c.d. "sospette" • Policy Operazioni con Soggetti Collegati che definisce le linee guida di Gruppo per la gestione dei rapporti con i c.d. Soggetti Collegati • Manuale Operazioni con Soggetti Collegati nel quale sono formalizzate le modalità operative ed i controlli adottati per garantire il rispetto delle disposizioni inerenti la disciplina sulle operazioni con soggetti 	NO